



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TERAMO

**Francesco Calasso, il ‘Sistema del
Diritto Comune’
e il Desiderio di un’Europa del
Diritto**

Luca Loschiavo

Working Papers del Dipartimento di Giurisprudenza

LUCA LOSCHIAVO

Francesco Calasso, il ‘sistema del diritto comune’
e il desiderio di un’Europa del diritto

SOMMARIO: 1. *Un allievo di Francesco Brandileone e il bisogno di rinnovare gli schemi ‘risorgimentali’*; 2. *La lezione di Santi Romano e un filo ancora più lungo*; 3. *Ancora sul meridione d’Italia*; 4. *Ideazione e disegno del ‘sistema’*; 5. *Il Dopoguerra: verso un più ampio orizzonte*; 6. *“La storia è sempre storia contemporanea”*: costruire il domani in una prospettiva europea; 7. *La proposta di un intellettuale ‘militante’ e un possibile bilancio*; 8. *Per concludere.*

1. *Un allievo di Francesco Brandileone e il bisogno di rinnovare gli schemi ‘risorgimentali’.*

Francesco Calasso condusse i suoi studi giuridici alla Sapienza di Roma e qui si laureò, nel 1927, sotto la guida di quel Francesco Brandileone che nell’Ateneo romano teneva la cattedra di ‘Storia del diritto italiano’ già dal 1921 essendo succeduto a Francesco Schupfer. Calasso (1904-1965) era pugliese, di Lecce¹, Brandileone (1858-1929), campano, di Buonabitacolo in provincia di Salerno². Erano cioè entrambi meridionali e non può quindi essere per un caso che l’argomento scelto per la tesi di laurea riguardasse proprio il meridione d’Italia e in particolare il problema delle autonomie cittadine in quelle regioni.

La scelta di quel tema nascondeva però ben più del riferimento alla comune origine meridionale e a una probabile, rinnovata sensibilità che entrambi provavano per la ‘questione meridionale’³. Maestro e allievo si

* Ordinario di Storia del diritto medievale e moderno – Università di Teramo.

¹ Per la biografia di Francesco Calasso e per una meditata riconsiderazione della sua opera, si v. ora la voce di E. Cortese, ‘Calasso, Francesco’ per il *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, I, cur. I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletta, (Il Mulino, Bologna 2013) 381-384. V. inoltre M. Bellomo, ‘Dal medioevo delle consuetudini signorili al ‘Medio Evo del diritto’ di Francesco Calasso’, in *Rivista Internazionale di Diritto Comune* 29 (2018) 11-21.

² Su Brandileone, alle voci di C.G. Mor per il *Dizionario Biografico degli Italiani* (XIV, Roma 1972, 19-21) e di M. Caravale nel *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, 331-333, vale sicuramente la pena di affiancare il commosso ricordo dell’allievo: F. Calasso, *Storicità del diritto* (Giuffrè, Milano 1966) 25-39.

³ La sensibilità ‘meridionalista’ di Brandileone e poi di Calasso – così lontana, per fare un esempio, da quella nostalgica e rassegnata del contemporaneo (di Calasso) Tomasi di Lampedusa – meriterebbe forse un apposito approfondimento che qui certamente non è possibile fare. V. però il puntuale ricordo dell’allievo a proposito dell’autobiografico riferimento di Calasso alla formazione umanistica ricevuta a Lecce: in Bellomo, ‘Dal Medioevo’ 11 e 21.

ritrovavano su un tema nuovo e, in certo senso, provocatorio rispetto alla visione storiografica prevalente a quell'epoca⁴. La gran parte della storiografia d'inizio secolo, in effetti, risentiva ancora fortemente dei cliché di stampo risorgimentale secondo i quali – se si voleva riconoscere il passato al quale riagganciare la nuova compagine politica e istituzionale dell'Italia riunificata – occorreva guardare allo sviluppo dei Comuni e delle Signorie centro-settentrionali, alla loro dialettica interna e soprattutto al loro contrapporsi a un Impero divenuto ormai sostanzialmente germanico.

A quel tempo – è il caso di ricordarlo – era ancora dominante la teoria di stampo positivista dei 'fattori storici' e il dibattito storiografico si concentrava sul peso avuto dal cosiddetto 'elemento germanico' nella vicenda storica del diritto italiano⁵. Ed era quasi naturale che in quella discussione si finisse per dimenticare – o comunque per passare in secondo piano – la storia delle regioni del Mezzogiorno. Con grave miopia, infatti, questa storia veniva per lo più intesa come il retaggio di una perniciosa eredità levantina, quasi preludio e preparazione del vecchio stato borbonico, che tanto aveva contrastato e comunque ritardato l'ingresso della Penisola nella modernità. La storia del meridione, in altri termini, rimaneva sostanzialmente estranea al grande tema della costruzione dell'identità nazionale italiana⁶. Più specificamente, era all'epoca opinione consolidata quella secondo cui le autonomie cittadine del nord e del centro della Penisola si distinguevano nettamente dalle città meridionali: le prime, fiere della libertà che avevano conquistato opponendosi agli imperatori

⁴ Lo stesso Calasso era ovviamente ben consapevole sia della novità dell'impostazione storiografica che aveva appreso frequentando le lezioni del maestro sia dell'importanza di questo elemento della comune appartenenza geografica: una comunanza che era dunque biografica e scientifica insieme; si v. appunto la ricordata (*supra* nt. 2) commemorazione che egli scrisse di Francesco Brandileone (spec. 36-38).

⁵ Puntuali – ancorché diversificate – analisi critiche della storiografia giuridica italiana si possono leggere in A. Mazzacane, 'Problemi e correnti di storia del diritto', in *Studi storici* 17 (1976) 5-24; E. Cortese, 'Esperienza scientifica. Storia del diritto italiano', in *Cinquant'anni di esperienza giuridica in Italia* (Giuffrè, Milano 1982) 785-858, ora in E.C., *Scritti*, cur. I. Birocchi – U. Petronio (CISAM, Spoleto 1999) I, 619-690, qui soprattutto 789-804 [621-636] e E. Conte, *Diritto comune. Storia e storiografia di un sistema dinamico* (Il Mulino, Bologna 2009) 13-42 e spec. 25-29.

⁶ Oltre allo stesso Brandileone – che alla storia giuridica dell'Italia meridionale nel medioevo dedicò una vasta parte della sua produzione scientifica – rappresenta in questo senso un'eccezione, almeno parziale, *Il Medio Evo* dell'abruzzese Gioacchino Volpe, che uscì nel 1926 (Vallecchi, Firenze; l'ultima ristampa è quella introdotta da C. Violante e curata da S. Moretti [Laterza, Roma-Bari 1999]). Volpe – contrariamente a Pirenne che tra il '22 e il '23 aveva enunciato la sua tesi principale circa la frattura epocale causata dall'Islam – apre lo sguardo all'arrivo degli Arabi e al contributo culturale che essi portarono in specie nelle regioni meridionali. Tuttavia, anche per Volpe, il punto di arrivo, la fase culminante è e rimane quella del Rinascimento e quindi della formazione dei Comuni e delle Signorie dell'Italia centro settentrionale.

germanici, erano state capaci di dar vita a autentici e articolati corpi legislativi; le seconde, assoggettate al controllo di una monarchia accentratrice e astrette entro i pesanti vincoli posti dalle consuetudini di marca feudale, si erano accontentate di spazi di libertà ridotti, ottenuti per graziosa concessione.

E invece, proprio da Brandileone, il giovane Calasso aveva appreso come riconoscere i germi di un ‘processo grandioso’ nella grande battaglia combattuta sul Garigliano nel 915⁷. Allora, uomini e comunità di tradizioni assai diverse (latina, greco-bizantina, longobarda) si erano ritrovati incredibilmente uniti per opporsi al comune nemico musulmano, giurandosi reciproca fedeltà e vincendo i contrapposti interessi di parte (che invece – va sottolineato – avrebbero piuttosto potuto condurli a cercare separatamente accordi con gli Arabi anziché combatterli). Proprio quel processo avrebbe più tardi condotto alla costituzione del regno normanno: la prima, grande compagine politica della Penisola dai tempi dell’ostrogoto Teoderico.

Quando, nel 1929, Francesco Calasso pubblicava il suo primo libro intitolato *La legislazione statutaria dell’Italia meridionale*⁸, e con esso otteneva la libera docenza, la sua tesi era ormai ben definita⁹. Egli era partito da un’analisi puntuale delle realtà cittadine meridionali e delle ‘libertà’ che queste erano riuscite a mantenere all’interno del *Regnum* normanno, poi svevo e finalmente angioino. Ed era proprio quell’analisi a suggerirgli una nuova visione, la quale accorciava di molto la distanza che, in maniera tralatizia, le precedenti letture (oggi si preferisce dire ‘narrazioni’) riconoscevano esistente tra i Comuni dell’Italia centro-settentrionale e quelli, appunto, del Mezzogiorno.

Era l’opera di un giovane, ma subito ci si accorse della forte «ansia di cambiare» che quel volume racchiudeva. E fu chiaro che Calasso – che non si sottraeva all’ispirazione idealistica proveniente da Croce – reagiva, in particolare, contro la scarsa sensibilità della storiografia giuridica a lui contemporanea per la necessaria contestualizzazione del diritto e contro la tendenza a ignorare come la vita del diritto (nella sostanza come pure nelle

⁷ Per la quale si veda il recente volume di M. Di Branco, *915. La battaglia del Garigliano. Cristiani e musulmani nell’Italia medievale* (Il Mulino, Bologna 2019).

⁸ F. Calasso, *La legislazione statutaria dell’Italia meridionale: le basi storiche, le libertà cittadine dalla fondazione del regno all’epoca degli statuti* (Signorelli, Roma 1929 = Centro librario, Bari 1929; Multigrafica, Roma 1971).

⁹ Calasso l’aveva già chiaramente enunciata in un articolo pubblicato l’anno prima: F. Calasso, ‘La «dottrina degli Statuti» per l’Italia meridionale’, in *Rivista di Storia del diritto italiano* 1 (1928) 483-517, ora in *Annali di storia del diritto* 9 (1965) 281-312.

forme) dipendesse dalle trasformazioni della politica, dell'economia, della società e della cultura¹⁰.

2. *La lezione di Santi Romano e un filo ancora più lungo.*

Fu, dunque, con la consapevole intenzione di scuotere i colleghi che il giovane Calasso intese portare all'attenzione della storiografia – e di quella giuridica in particolare – la vita politica e istituzionale dei centri meridionali. Una vita che egli vedeva tutt'altro che immobile. In special modo dopo la caduta della dinastia sveva, quei centri, grandi o meno grandi che fossero, avevano attentamente seguito il variare dello scenario politico e, di questo variare, non di rado avevano saputo approfittare, ritagliandosi spazi significativi di autonomia¹¹. Inevitabilmente, proprio quello di 'autonomia' diveniva allora il 'concetto chiave' nella costruzione calassiana.

Già da tempo gli studiosi del fenomeno giuridico erano stati indotti a considerare l'importante portato semantico del termine autonomia e le difficoltà che il suo impiego sempre comporta¹². Calasso non trovava però insormontabili quelle difficoltà. Egli si faceva forte della lettura che solo pochi anni prima ne aveva proposto Santi Romano (la prima edizione de *L'ordinamento giuridico* è del 1917/18 e Calasso l'aveva quasi certamente letta già da studente). 'Autonomia' – scriverà lo studioso leccese anni dopo nel suo manuale – è un concetto generale e pur relativo, se lo si intende

¹⁰ Si v. qui Cortese, 'Esperienza scientifica', 798-801 [630-633] che ricorda in proposito parole pronunciate da Bruno Paradisi nel 1949 (ma già prima Paradisi aveva riconosciuto nel suo predecessore sulla cattedra romana colui che aveva aperto una "nuova pagina nella nostra disciplina" (B. Paradisi, 'Gli studi di Storia del diritto italiano dal 1896 al 1946', in *Studi Senesi* 1946/47 ora in Id., *Apologia della storia giuridica* [Il Mulino, Bologna 1973]). Quanto all'influenza di Croce, non sarà inutile ricordare come questa si sia fatta sentire su Calasso (v. però Cortese, 'Calasso' 384) come pure su Paradisi. Sulla percezione, quasi immediata, che i contemporanei studiosi ebbero della novità che l'insegnamento di Calasso rappresentava, v. ora I. Birocchi, 'Cose di casa: al tempo di Calasso e un poco oltre', in *Storici del diritto allo specchio. Sei racconti contemporanei*, cur. I. Birocchi – P. Caroni (ETS, Pisa 2022) 13-64, qui 27, 29 e 32.

¹¹ La migliore e più ampia ripresa, nell'odierna manualistica, della rilettura calassiana delle città meridionali nel medioevo è in M. Bellomo, *Società e istituzioni dal medioevo agli inizi dell'età moderna*, Il Cigno Galileo Galilei, Roma 1993, 306-319.

¹² Un concetto "fra i più tormentati della dottrina giuridica" lo definiva C. Mortati nel suo *Istituzioni di diritto pubblico* (CEDAM, Padova 1976) II, 823 nt. 1. Per un'analisi e più generale ricostruzione storica del concetto si rinvia a P. GROSSI, 'Un diritto senza Stato – La nozione di autonomia come fondamento della costituzione giuridica medievale', (1996) ora in Id., *Assolutismo giuridico e diritto privato* (Giuffrè, Milano 1998) 275-292 e quindi a L. Mannori, 'Autonomia'. Fortuna di un lemma nel vocabolario delle libertà locali tra Francia ed Italia' e a P. Costa, 'Così lontano, così vicino. Il Comune medievale e la sua autonomia', entrambi i contributi sono in *Quaderni fiorentini* 43.1-2 (2014), 65-134 e 698-782 (<http://www.centropgm.unifi.it/cache/quaderni/43.pdf>).

come distinto da (e addirittura opposto a) quello di ‘sovranità’ e lo si valuta in rapporto alla pluralità delle condizioni storiche in cui realmente si attua¹³.

La piena e convinta accettazione della teoria romaniana da parte dello storico del diritto leccese è ben nota¹⁴. E certamente Calasso non era il solo ad essere rimasto impressionato dalla lezione del giurista siciliano. Vale però la pena di sottolineare come, nella stessa nota del suo fortunatissimo manuale universitario, proprio lì dove riconosce il debito contratto con Santi Romano, Calasso non manchi di ricordare anche alcune importanti pagine di Emilio Betti¹⁵. La circostanza potrebbe generare sorpresa in chi si fermasse a considerare la distanza che certamente separava Calasso e Betti. Tra i due non vi era simpatia a livello personale né vi poteva essere: troppo differenti, com’è noto, le rispettive personalità, le provenienze culturali, le idee

¹³ “Si profila dunque una differenza sostanziale fra il concetto di sovranità, che indica un potere assoluto, illimitato, originario, e il concetto di autonomia, che designa invece un potere derivato graduato variamente, e quindi limitato”, così F. Calasso, *Medio Evo del diritto* I. *Le fonti* (Giuffrè, Milano 1954) 376-7. In nota, Calasso rinvia al secondo capitolo di S. Romano, *L’ordinamento giuridico* (Quodlibet, Macerata 2018; l’ed. orig. è in due parti, negli *Annali delle Università toscane*, 1917-18). Romano tornò poi sul concetto di autonomia nel suo ultimo libro: S.R., *Frammenti di un dizionario giuridico* (Giuffrè, Milano 1947) spec. 14-27. Ancor prima che nel manuale, Calasso aveva reso manifesta la sua adesione alla lezione romaniana sia nel suo *Storia e sistema delle fonti del Diritto Comune* (Giuffrè, Milano 1939), allorché sostiene l’essere la Chiesa un ordinamento compiuto sin dal suo sorgere, sia aprendo il suo *Gli ordinamenti giuridici del Rinascimento medievale* (Giuffrè, Milano 1949, ed. orig. 1947) e ancora in ‘Tradizione e critica metodologica’, in F.C., *Introduzione al diritto comune* (Giuffrè, Milano 1950 [= 1970]) 7 e nt. 4 *ivi*. V. inoltre Id., ‘Autonomia (Premessa storica)’, in *Enc. Dir.* IV (Giuffrè, Milano 1959) 349-356 [ora in Id., *Storicità del diritto* 351-364]. Cfr. COSTA, ‘Così lontano’ 750-757.

¹⁴ Tutti sanno come, nel 1946, Calasso abbia deciso di aprire la sua collana per l’editore Sansoni di Firenze (*I classici del diritto*) proprio ristampando l’opera principale del Romano (è questa, peraltro, la prima edizione in cui le due parti appaiono congiunte e lo stesso Romano ebbe la possibilità di corredarlo con nuove note, dando conto delle vivaci polemiche che il suo scritto aveva suscitato nei decenni precedenti).

¹⁵ *Supra*, nt. 12. In particolare Calasso rinvia a E. Betti, *Diritto romano*, I. *Parte generale* (CEDAM, Padova 1935) pp. 12-16. È utile ricordare come Betti nutrisse a sua volta grande ammirazione per Santi Romano (che aveva frequentato personalmente e al quale tributa epiteti come ‘insigne’ e ‘illustre’ assai poco consueti in Betti con riguardo ai contemporanei). Certamente ne apprezzava la riflessione e, anche se non lo dice espressamente, non è difficile comprendere come proprio la lettura del Romano dovesse aver aiutato il giurista camerte (già al principio degli anni ’20) a ‘guarire’ dalla “malattia che ogni giovane giurista attraversa” e di cui anch’egli era stato affetto dopo la lettura di Hans Kelsen (cfr. E. Betti, *Notazioni autobiografiche*, [1953] rist. a cura di E. Mura [CEDAM, Padova 2014] 19 e 23).

politiche¹⁶. Vi era però rispetto: un rispetto che poggiava su un reciproco riconoscimento del valore scientifico e sulla condivisione di alcune posizioni teoriche di base¹⁷. Vi era anche, a ben guardare, un filo comune che legava Calasso e Betti, come pure Capograssi e vari altri studiosi attivi in Italia in quegli anni¹⁸. Un filo che risaliva certamente a Santi Romano e alla sua teoria istituzionalista¹⁹ e che conduceva a reagire contro quella *reine Rechtslehre* che Hans Kelsen aveva nel frattempo cominciato a divulgare²⁰ (va pure rammentato come Kelsen proponesse, fra le altre cose, la ‘rimozione’ del concetto di sovranità e l’allontanamento della storia del diritto dal bagaglio del giurista²¹). Com’è stato rilevato, però, quel filo non faceva capo al giurista siciliano. Esso risaliva ancora più su, sino alla monumentale opera di Otto von Gierke²², nella quale il professore di

¹⁶ Betti – come del resto lo stesso Romano – aveva convintamente aderito al fascismo, pur senza – va detto – trarne alcun vantaggio (cfr. per tutti M. Brutti, ‘Emilio Betti e l’incontro con il fascismo’, in *I giuristi e il fascino del regime*, cur. I. Birocchi – L. Loschiavo (RomaTre-Press, Roma 2015) 63-102 (<https://romatrepress.uniroma3.it/wp-content/uploads/2020/02/I-giuristi-e-il-fascino-del-regime-1918-1925.pdf>). Calasso, invece, era stato antifascista al punto da essere persino sospettato di aver qualche responsabilità nell’assassinio di Giovanni Gentile (Firenze, aprile 1944) e perciò arrestato e trattenuto in carcere per tre settimane. La vicenda è raccontata da L. Mecacci, *La ghirlanda fiorentina e la morte di Giovanni Gentile* (Adelphi, Milano 2014) 212-230.

¹⁷ E tra queste, certamente, l’apprezzamento per l’opera del Romano (v. *supra*, nt. 14). Si consideri il necrologio che lo stesso Betti scrisse all’indomani della scomparsa del collega in *Rivista giuridica umbro-abruzzese*, 42 (1966) p. 3. Si v. inoltre I. Birocchi, ‘Cose di casa’, 42-44, il quale sottolinea come l’impianto del grande progetto calassiano dell’*Enciclopedia del diritto* per l’editore Giuffrè non fosse affatto lontano dalle idee di Betti e come lo Calasso riconoscesse un ruolo tutt’altro che secondario alla dogmatica ai fini dell’analisi storico-giuridica.

¹⁸ Cfr. A. Merlino, ‘La recezione di Kelsen in Italia: Santi romano e Giuseppe Capograssi’, in *Challenging Centralism. Decentramento e autonomie nel pensiero politico europeo*, cur. L. Campos Boralevi (Firenze University Press, Firenze 2011) 215-224.

¹⁹ Oltre alle pagine di P. Grossi, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950* (Giuffrè, Milano 2000) 109-117, si v. anche A. Musumeci, ‘Santi Romano, un giurista tra due secoli’, in *I giuristi e il fascino del regime*, 325-349, con ampia allegazione di letteratura.

²⁰ In proposito si rinvia a MERLINO, ‘La recezione’ 216.

²¹ Cfr. H. Kelsen, *Das Problem der Souveränität. Beitrag zu einer reinen Rechtslehre*, (Mohr-Siebeck, Tübingen 1928², ma la prima edizione è del 1920), spec. 320 nonché, per la qualificazione della storia giuridica come “scienza causale e non normativa”, Id., *Hauptprobleme der Staatsrechtslehre, entwickelt aus der Lehre vom Rechtssatze* (Mohr, Tübingen 1911) VII.

²² L’ovvio riferimento è ai quattro volumi del *Das deutsche Genossenschaftsrecht* (Berlin 1868-1913). Il terzo volume – centrale ai fini del discorso che si va facendo – era apparso nel 1909.

Berlino si era sforzato di ricostruire la storia di quel principio pluralistico (corporativo) che per lui rappresentava una genuina espressione del *Geist* tedesco, in ideale opposizione al ‘centralismo’ individualista tanto caro ai Francesi.

Come tanti, non solo in Germania, ma in molte parti d’Europa, Santi Romano aveva letto gli scritti di Gierke²³ e, sulla sua scorta, non aveva mancato, di utilizzare la storia giuridica del medioevo al momento di costruire la sua dottrina dell’ordinamento. Al pari di Romano, anche il giovane Emilio Betti, ancora ventenne, aveva letto attentamente le ricerche di Gierke sulle comunità delle regioni tedesche nel medioevo e ne era rimasto suggestionato²⁴. E certo a Betti – come a Capograssi e a molti altri – nemmeno erano sfuggite le riflessioni di Santi Romano a proposito della ‘crisi’ dello stato moderno o le critiche a quelle visioni del diritto giudicate troppo incentrate sull’individuo e dimentiche delle compagini sociali²⁵.

3. Ancora sul meridione d’Italia.

Il giovane Francesco Calasso si muoveva dunque all’interno di una corrente di pensiero che, prese le mosse dall’opera del Gierke (a sua volta tributario della riflessione di Georg Beseler), andava in quegli anni sempre più consolidandosi ed estendendosi in Europa e in Italia. È però merito precipuo di Calasso l’aver costretto la storiografia giuridica italiana – ancora troppo attaccata agli schemi ottocenteschi – a confrontarsi con quel pensiero

²³ Cfr. P. Costa, ‘Il pluralismo giuridico-politico: una mappa storico-concettuale’, in *Il pluralismo giuridico: paradigmi ed esperienze*, «Quaderni fiorentini», 50.I (2021) 29-118 qui 44-52 (= <http://www.centropgm.unifi.it/cache/quaderni/50/0035.pdf>) dove si mostrano le connessioni tra lo studio di Gierke e le teorie di poco successive dei vari Ehrlich, Hauriou e, appunto, Romano e Calasso. In particolare, sull’importanza del rapporto che lega le teorie di Gierke (e ancor prima quelle di Georg Beseler) alle tesi di Santi Romano e quindi di Calasso, insiste ora E. Conte, ‘Legal pluralism: from history to theory and back. Otto von Gierke, Santi Romano, Francesco Calasso on medieval institutions’, in pubblicazione su *Legal History Review* (2023).

²⁴ È Betti stesso a informarci di come, ventenne – e quindi nel 1910, quando cioè i tre massicci volumi del *Genossenschaftrecht* erano appena stati pubblicati – proprio sulla scorta dell’opera di Gierke, egli avesse pensato di preparare una tesi di laurea in ‘storia del diritto medievale’ (E. Betti, *Notazioni autobiografiche* 6 e 10).

²⁵ A partire da S. Romano, *Lo Stato moderno e la sua crisi. Saggi di diritto costituzionale* (Giuffrè, Milano 1969), la cui prima edizione era uscita nel 1910. Si v. ancora Merlino, ‘La recezione’ qui spec. 221-224.

e a riflettere criticamente sulla solidità dei risultati cui pareva essersi acquietata²⁶.

Torniamo dunque al concetto di autonomia sul quale Santi Romano aveva appunto sollecitato l'attenzione dei giuristi. Calasso non trovò difficoltà a verificare come quella lettura si adattasse perfettamente al medioevo giuridico. Vi riconobbe anche conferme di come proprio l'elasticità di quel concetto consentisse di apprezzare meglio gli sviluppi della civiltà giuridica che, lungo i molti secoli del medioevo, si era fatta, specialmente in Italia, via via più articolata e complessa. Così, se nel primo Medioevo era soprattutto l'istituzione ecclesiastica a sperimentare e rendere concrete diverse sfere di autonomia (sia all'esterno, rispetto alle varie autorità politiche, sia al suo interno quando l'autorità di vescovi e abati veniva delimitando i rispettivi ambiti), nel basso Medioevo, tale autonomia si era invece manifestata attraverso l'attività politica e normativa dei Comuni e degli altri ordinamenti minori. Studiando la realtà della parte meridionale della Penisola, in particolare, lo studioso aveva potuto verificare come quella sfera di autonomia che città e organismi più piccoli erano riusciti a conservare avesse anche qui stimolato la redazione di corpi statutari veri e propri, ingenerando una dialettica con l'ordinamento superiore (il *Regnum*) che aveva certo caratteri peculiari, ma che certo non era meno interessante di quella che intercorreva tra i Comuni settentrionali e la compagine dell'Impero.

Anni dopo, Calasso sarebbe tornato nuovamente a scrivere degli ordinamenti cittadini meridionali: nel 1956, in una relazione sull'età altomedioevale²⁷, e nel 1957, concentrandosi invece sull'età normanna²⁸. A quel medesimo filone di studi, per dir così, meridionalistici, si possono chiaramente ricondurre anche le 'riscoperte' calassiane di giuristi di grande

²⁶ Individua per es. in Calasso una "presenza liberatoria" e una "boccata d'aria fresca" per la storiografia giuridica italiana P. Grossi, *L'ordine giuridico medievale* (Laterza, Roma-Bari 1994) 33, ma v. soprattutto Cortese, 'Calasso' e ora M. Bellomo, 'Ricordi ... nr. 10. Frammenti di storia della storiografia in tema di sistema di *ius commune*', in *Rivista Internazionale di Diritto Comune*, 32 (2021) 299-325, spec. 304-306.

²⁷ 'La città nell'Italia meridionale dal sec. IX al sec. XI', in *Atti del III Congr. Int. di studi sull'alto Medioevo* (CISAM, Spoleto 1959) 39-63 e anche in *Annali di storia del diritto* 9 (1965) 233-260.

²⁸ 'La città nell'Italia meridionale durante l'età normanna', in *Archivio storico pugliese* 12 (1959) 349-356 e anche in *Annali di storia del diritto* 9 (1965) 261-279.

importanza come Marino da Caramanico²⁹ e Luca da Penne³⁰. La circostanza che proprio i due giuristi – abruzzesi di origine, ma di formazione partenopea – avessero per primi, nel XIII e nel XIV secolo, affrontato con occhio nuovo i temi del diritto pubblico e in specie – e questa era davvero una novità rispetto ai colleghi settentrionali – il rapporto del *Regnum* con l’istituzione imperiale era, in fondo, solo una nuova, chiara conferma della sua tesi³¹.

4. Ideazione e disegno del ‘sistema’.

Col trascorrere degli anni, però, inevitabilmente lo sguardo di Francesco Calasso andava aprendosi via via a un orizzonte più ampio. E, se non smise mai di prestare attenzione al tema dell’autonomia normativa degli ordinamenti minori, la dimensione in cui ora si sforzava di leggere il problema si estendeva a tutta l’Italia medievale per poi travalicare le Alpi e abbracciare il Continente europeo nel suo complesso. Forte dei risultati conseguiti studiando le autonomie cittadine del mezzogiorno d’Italia, Calasso lavorava già alla sua principale costruzione, quella cui è soprattutto legata la sua fama: il ‘sistema del diritto comune’³².

Il nuovo valore riconosciuto all’autonomia normativa degli organismi minori veniva ora proiettato in una dimensione internazionale, europea appunto. Ed era proprio la coerenza interna della sua stessa costruzione a

²⁹ Nel saggio del 1930 ‘Origini italiane della formola «rex in regno suo est imperator», anch’esso in *Annali di storia del diritto italiano* 9 (1965) 113-154. Dall’opera di Marino – ch’egli definirà “uno dei frutti più insigni della scienza giuridica italiana” – Calasso trarrà ‘la trama’ per un altro suo libro famoso, *I glossatori e la teoria della sovranità* (Giuffrè, Milano 1957³, ma la prima edizione è del 1945).

³⁰ “La più complessa figura di giureconsulto meridionale e certamente fra le più originali di tutto il medio evo per la spregiudicatezza e la modernità dello spirito”, così lo definiva Calasso nella sua famosa prolusione romana del 1946 (v. *infra* nt. 45). Lo studio cui si allude nel testo è invece del 1932 e s’intitola ‘Studi sul commento ai Tres Libri di Luca da Penne’, ora in *Annali di storia del diritto italiano* 9 (1965) 315-369.

³¹ Oggi, in realtà, sappiamo che ancor prima, tra XII e XIII secolo, aveva concentrato la sua attenzione sui problemi offerti da quello che per noi oggi è il diritto pubblico il colto giudice e ufficiale cittadino Rolando da Lucca. Questi pur schierato dalla parte dell’Imperatore, difese l’autonomia del suo Comune (che chiama *res publica*) in particolare con riguardo all’imposizione fiscale; cfr. E. Conte – S. Menzinger, *La ‘Summa Trium Librorum’ di Rolando da Lucca (1195-1234). Fisco, politica, ‘scientia iuris’* (Viella, Roma 2012) LXXXII-LXXXIV.

³² Appartiene a questa fase la stesura dei suoi due primi manuali: *Storia e sistema delle fonti del diritto comune. I. Le origini* (Giuffrè, Milano 1938) e *Lezioni di storia del diritto italiano. Le fonti del diritto (sec. V-XV)* (Giuffrè, Milano 1946).

ricordargli costantemente l'importanza di quelle autonomie³³. Com'è noto, infatti, il cosiddetto 'diritto comune' si sostanzia, anzitutto, della complessa integrazione dei due ordinamenti universali (dove l'universo è chiaramente quello limitato dell'Europa medievale e cristiana): l'Impero medievale e la Chiesa. Questi, pur incidendo sostanzialmente sui medesimi soggetti, riescono perfettamente a convivere e, anzi, realizzano quella superiore unità che aveva cominciato a prender forma dall'età tardo-antica e che aveva raggiunto la sua maturazione piena nei secoli del basso medioevo. L'uno e l'altro ordinamento (*utrumque ius*) esprimono un diritto per vocazione universale e quindi, potenzialmente, a tutti 'comune'. Così abbiamo, in realtà, due distinti *iura communia*, quali appunto sono il diritto romano-giustiniano e il diritto canonico, entrambi con i rispettivi, necessari corredi interpretativi, che, pur aspirando all'unità, si pongono nondimeno in perenne, necessario confronto e compongono perciò un'unità che è sempre dialettica.

Questa prima coppia dialettica, dal carattere tendenzialmente statico, non esaurisce tuttavia il fenomeno del 'diritto comune'. Perché tale diritto comune possa divenire 'sistema' e veramente comprendere tutti i rapporti giuridici, occorre, infatti, che esso si alimenti di un nuovo e più articolato dualismo – questa volta assai più dinamico – che si sviluppa e continuamente si rinnova fra due poli altrettanto necessari. E tali poli s'identificano, da un lato, nella coppia dei già richiamati *iura communia* e, dall'altro, nel complesso – a sua volta pluralistico – dei *iura propria* (cioè i diritti degli ordinamenti particolari in senso lato).

L'idea del 'sistema' appare già chiaramente disegnata nella mente del giurista pugliese nel gennaio del 1933, quando pronuncia a Catania la prolusione intitolata *Il concetto di "diritto comune"*. Nello sforzo di inquadrare questo "fenomeno grandioso che sta al centro della storia giuridica d'Europa" – così scrive Calasso aprendo il suo saggio³⁴ – lo storico del diritto riconosce con straordinaria chiarezza la necessità di ribaltare il modo di guardare al diritto degli ordinamenti minori, al *ius novum* che essi producono e che nasce e si pone in contrapposizione al diritto giustiniano (il quale ultimo, in quel periodo, era andato sempre più imponendosi nei tribunali, e non solo in quelli italiani). Non più il profilo

³³ Poiché questo passaggio non sempre è stato perfettamente inteso in letteratura, mi permetto di rinviare alle considerazioni svolte in L. Loschiavo, 'La storiografia statutaria degli ultimi trent'anni. Considerazioni brevi tra passato e futuro prossimo', in *Historia et ius* 12 (2017), paper 23, qui spec. 3-4 e nt. 10.

³⁴ F. Calasso, 'Il concetto di «diritto comune»' (ed. originale 1934) ora in *Introduzione* 31-76 (la frase citata è a p. 33).

politico occorre considerare (è quanto Calasso rimprovera alla storiografia risorgimentale), bensì quello “giuridico e dogmatico, cioè sostanziale”³⁵.

Un “fenomeno grandioso”, dunque, “che sta al centro della storia giuridica dell’Europa”. Evidentemente, già nel 1933, lo sguardo dello studioso si allarga all’intero Continente. In questa prima fase, però, Calasso si concentra anzitutto sulla complessità di significato che l’espressione ‘diritto comune’ nasconde. Il suo approccio è di tipo eminentemente teorico-conoscitivo. L’attenzione rimane fissa sull’architettura dei concetti (anche se – ed è la grande novità – quelle architetture egli vuol mostrare per com’erano state nella realtà, e cioè popolate di uomini e pulsanti di vita). Quelli erano del resto – non va dimenticato – anni molto particolari, in cui la vita (le vicende politiche e le contingenze personali) incideva più pesantemente del solito sull’attività scientifica³⁶. Non possiamo sapere se a spingerlo verso questo approccio teorico o, se si vuole, ‘dogmatico’ ci fosse il bisogno di tutelare la carriera appena intrapresa o se, invece, a guidarlo fossero esigenze dettate dal pensiero in formazione.

In ogni caso, attraverso il confronto serrato, per un verso, con la critica “arguta e dissolvente” mossa da Federico Patetta alla precedente impostazione storiografica³⁷ e, per altro verso, con la quasi contemporanea riflessione di Giuseppe Ermini (è del 1935 il primo, approfondito scritto che Ermini dedica al concetto del ‘diritto comune’³⁸), Calasso giunge a definire meglio quello che egli individua come il ‘problema storico’³⁹: nel ‘diritto comune’ doveva riconoscersi una costruzione tutta nuova, che impiegava certo materiali romanistici e però li mescolava con elementi di altra provenienza ed era capace di creare edifici nuovi, dapprima rozzi e quasi informi, poi via via più complessi e raffinati. Una tale costruzione, del resto,

³⁵ Calasso, ‘Il concetto’, p. 60.

³⁶ Un anno prima, vinto il concorso a cattedra, Francesco Calasso – accogliendo forse nell’occasione il suggerimento che Benedetto Croce aveva dato agli accademici (cfr. A. Pesenti, *La cattedra e il bugliolo* [La Pietra, Milano 1972] 228) – aveva anch’egli prestato il giuramento di fedeltà che il regime fascista aveva imposto ai professori universitari.

³⁷ F. Calasso nella ‘Premessa’ al suo *Introduzione* x. Accanto alla critica di Patetta (espressa in F. Patetta, *Storia del diritto italiano. Introduzione*, cur. L. Bulferetti [Giappichelli, Torino 1947] ma la prima ed. è del 1914!), Calasso tenne però in grande considerazione anche le riflessioni di Enrico Besta (E. BESTA, *Avviamento allo studio della storia del diritto italiano* [Giuffrè, Milano 1946]). Ed è proprio in serrato dialogo con i due maestri della precedente generazione che Calasso scrive, nel 1939, il saggio destinato, non a caso, alla raccolta di studi in onore dello stesso Besta (v. *infra* nt. 38). In proposito, si rinvia a Birocchi, ‘Cose di casa’ 23-32.

³⁸ G. Ermini, ‘*Ius commune e utrumque ius*’, ora in G.E., *Scritti di diritto comune*, I (CEDAM, Padova 1976) 5-40.

³⁹ F. Calasso, ‘Il problema storico del diritto comune’, (1939) ora in *Introduzione* 77-136.

era richiesta da una società che mutava rapidamente e che continuamente poneva problemi ed esigenze sconosciuti a Giustiniano.

Il diritto comune è quindi un ordinamento che ha ben chiari i suoi molteplici e variegati presupposti culturali e istituzionali – si voglia qualificare questi ultimi come prevalentemente ideali o addirittura connotati di poesia e però, pur sempre, sentiti come necessari – e che si propone di dare soluzioni a problemi concreti. Il giurista pugliese prende così le distanze da una lunga e autorevole tradizione che da Savigny giungeva sino quei decenni centrali del Novecento con le opere – fra gli altri – dei ‘romanisti’ Salvatore Riccobono⁴⁰ e Paul Koschaker⁴¹.

5. *Il Dopoguerra: verso un più ampio orizzonte.*

Siamo giunti nel frattempo al secondo Dopoguerra: il famoso libro di Koschaker, *Europa und das römische Recht*, vede infatti la luce nel 1947. Da un anno Calasso ha salito la prestigiosa cattedra romana e sa che la sua chiamata esprime in qualche modo il generalizzato intento di ‘voltare pagina’ (proprio nell’ateneo che del regime mussoliniano era stato un po’ l’emblema)⁴². Subito si accorge di condividere molte cose con lo studioso tedesco, a cominciare dal forte desiderio di reagire contro quegli indirizzi scientifici che avevano finito col favorire l’affermarsi dei nazionalismi e totalitarismi nel Continente. Entrambi partecipano del resto a quel vasto movimento di pensiero che, dopo il 1945, attraversa la società e il mondo intellettuale e politico dei Paesi europei⁴³: come Koschaker, anche Calasso pensa infatti all’Europa politica come alla sola possibile soluzione capace di scongiurare la ricaduta nei tremendi errori del recente passato: un’Europa

⁴⁰ Calasso, ‘Tradizione e critica metodologica’ 21. Cfr. I. Birocchi, ‘Oltre le storie nazionali: dalla storia del diritto alle storie del diritto’, in *Storia e diritto. Esperienze a confronto*, cur. B. Sordi (Giuffrè, Milano 2013) 427-454, qui 443-444 e 446-447.

⁴¹ F. Calasso, ‘Tradizione e critica metodologica’ 25-26. Circa il significato dell’opera di Koschaker in una prospettiva di ‘fondazione’ del pensiero giuridico europeo, come pure a proposito delle ‘debolezze’ della sua ‘narrazione’, cfr. T. Beggio, *Paul Koschaker (1879-1951). Rediscovering the Roman Foundations of European Legal Tradition* (Winter, Heidelberg 2018²) 247 ss. e, per il rapporto con Calasso, 250-251.

⁴² Si v. sul punto Birocchi, ‘Cose di casa’ 21-22.

⁴³ Tra il 1944 e il 1948 Calasso intervenne con una serie di articoli su quotidiani e periodici. Sulla partecipazione di molti storici del diritto al movimento cui si allude nel testo si rinvia e ancora Beggio, *Paul Koschaker* 249-251.

nuova, che sia la casa della giustizia e della libertà, e sia perciò fondata sul diritto⁴⁴.

Allorquando, però, si tratta di assumere nel concreto quel compito che i giuristi riconoscono come proprio – iniziare, cioè, a edificare concretamente quel diritto – ecco emergere subito le cose che invece lo dividono dal collega tedesco. La tradizione sulla quale il nuovo diritto dovrà innestarsi non può essere, *sic et simpliciter*, come vuole Koschaker, quella romanistica. Non è – sostiene Calasso – la ‘reviviscenza’ o ‘seconda storia’ del diritto romano, semplicemente riscoperto e riproposto lungo i secoli dell’età medievale e moderna, quella sulla quale occorre insistere, il terreno sul quale si può costruire. Non è davvero il caso di inseguire attraverso i secoli il ‘fantasma di un morto’. Piuttosto è il *ius commune* medievale – che per il giurista di Lecce è al tempo stesso una realtà storica e un ‘fatto spirituale’⁴⁵ – il nucleo denso di sostanza e ricco di vita che può offrire alla giovane pianta della nuova Europa il nutrimento necessario.

Ed ecco che, aprendo questa polemica, una polemica da lui quasi cercata, Calasso può finalmente valorizzare il profondo scavo sulle fonti medievali condotto negli anni precedenti. Abilmente, Calasso chiama a riflettere sulla ‘attualità’ – ecco il giurista che prevale sullo storico – dei risultati cui i dottori medievali erano giunti ragionando sui rapporti di diritto pubblico: l’accento è posto soprattutto sul tema degli ordinamenti pluralistici, sui congegni escogitati nell’età medievale allo scopo di contemperare aspirazioni unitarie ed esigenze autonomistiche. Così è *in primis* per quel sapiente giostrare fra *rigor iuris* ed *aequitas* in cui eccellevano i maestri della glossa e poi del commento e che consentiva la coesistenza e l’integrazione funzionale di norme di differente provenienza e spesso anche divergenti nel contenuto. E così è pure per quel caratteristico meccanismo di interscambio fra elementi privatistici e aspetti che noi intenderemmo piuttosto come pubblicistici, come quando si era trattato di dar sostanza all’autonomia della volontà privata applicando la stessa teoria in base alla quale i medesimi giuristi avevano affermata la *potestas* degli ordinamenti particolari (autonomi, ma non indipendenti) nei confronti

⁴⁴ Come sottolinea Cortese nella voce biografica ricordata all’inizio, è in questa chiave che si comprende l’intreccio tra ‘sovranità’ e ‘legalità’ così sottolineato nelle ultime pagine del suo libro su *I glossatori e la teoria della sovranità* (v. spec. le pp. 165-167).

⁴⁵ F. Calasso, *Il diritto comune come fatto spirituale*, (1948) ora in *Introduzione* 139-180. Il saggio riproduce in realtà la prolusione pronunciata da Calasso nel gennaio del 1946, al momento di entrare nella Facoltà giuridica della Sapienza: esso precede dunque l’uscita del ricordato libro di Koschaker.

dell'Impero universale⁴⁶. E pazienza se a tali risultati quei lontani maestri erano giunti martoriando il vecchio testo giustiniano.

È interessante notare come, fra i due poli del 'sistema', Francesco Calasso non si dedichi in questa fase il suo maggiore impegno a chiarire il significato di quel *ius commune*, inteso come l'unione cioè di *ius civile romanum* e *ius canonicum*, quell'*utrumque ius* che si presentava come quadro di riferimento, inevitabile e onnipresente, per ogni singolo individuo che riconoscesse di appartenere alla spirituale *societas christianorum* e ne condividesse il contenuto etico ed ideale (era del resto il campo di ricerca nel quale si era soprattutto concentrato Giuseppe Ermini⁴⁷). Piuttosto Calasso si sforza in questi anni di approfondire l'analisi della sostanza e delle dinamiche che caratterizzano il secondo polo: quel *ius proprium* che raccoglie il complesso di diritti provenienti dalle molte e variegate autonomie (siano queste interne a un'unica istituzione oppure esterne, ma comunque legate alla prima da una certa relazione). L'indagine spazia dai diritti 'nazionali' del medioevo, come quello longobardo-franco in Italia, ai diritti delle nuove monarchie (*Reichrechtes*); dai diritti 'speciali', come quello dei feudi o quello del mare, a prevalente formazione consuetudinaria, sino ai diritti delle più modeste realtà territoriali come i Comuni, le Signorie e financo le Corporazioni.

A questa analisi Calasso dedica, negli anni dell'immediato Dopoguerra, svariati corsi universitari e ne sortisce il denso volume *Gli ordinamenti giuridici del Rinascimento medievale*, apparso dapprima nel 1947 e poi, in forma rielaborata, nel 1949⁴⁸. L'argomento non era certo nuovo: la storiografia risorgimentale e quella mirante a esaltare le tradizioni locali, sempre viva nelle nostre province, se ne erano occupate abbondantemente. Qui, però, il tema è riproposto in una cornice rinnovata in cui si profila ed è indagato il complesso rapporto tra la legalità e l'autonomia dei privati in un intrecciarsi carico di suggestioni tra sfera pubblica e interessi privati⁴⁹.

⁴⁶ Proprio come la *potestas* degli ordinamenti particolari (autonomi, ma non indipendenti) si afferma entro l'orbita dell'impero universale – scrive Calasso, nel suo *I glossatori e la teoria della sovranità* 168 – così "... la volontà privata può vivere nell'ordinamento giuridico nei modi e nei limiti che questo le assegna: ma entro essi modi e limiti, è padrona di sé stessa". Lo stesso motivo era già stato proposto nel saggio '*Ius publicum e ius privatum nel diritto comune classico*' (Giuffrè, Milano 1943, ma anche in *Studi in memoria di Francesco Ferrara* Milano, Giuffrè, Milano 1943).

⁴⁷ *Supra*, nt. 22.

⁴⁸ F. Calasso, *Gli ordinamenti giuridici del Rinascimento medievale* (Giuffrè, Milano 1949²).

⁴⁹ V. sul punto Bellomo, 'Dal Medioevo' 14.

La lezione di Santi Romano continua ovviamente a essere ben presente allo storico leccese, mentre l'analisi storica si carica di aperture sociologiche. Ed ecco Calasso insistere sulla forza trainante dello spirito associativo che avrebbe caratterizzato il continente europeo dopo il Mille⁵⁰ e che si sarebbe presto coniugato con l'uso altomedievale di corroborare con la forza del giuramento patti collettivi (il fenomeno delle 'tregue di Dio'). Patti di questo genere potevano sorgere, in ambito cittadino come nelle remote realtà rurali, allo scopo di tutelare interessi privati (gilde o corporazioni), ma potevano anche servire per creare formazioni più ampie, nate con scopi ben più impegnativi quali potevano essere quelli di provvedere alla difesa di una comunità dai nemici esterni e di garantirne la pace interna. E, di nuovo, dal diritto dei privati si trascorre, quasi inavvertitamente, al diritto pubblico. Emerge, infatti, la necessità di definire assetti istituzionali per l'esercizio del governo e della giurisdizione e quindi anche procedure o, in altre parole, norme giuridiche. Tutte manifestazioni di consapevole autonomia. La funzione, si può dire, genera l'istituzione e questa, a sua volta, attiva la funzione "in un processo reattivo circolare"⁵¹.

6. *"La storia è sempre storia contemporanea": costruire il domani in una prospettiva europea.*

È ormai cominciato quello che è stato giustamente definito come il decennio d'oro del giurista pugliese, quello in cui esercitò il suo maggior sforzo produttivo⁵². In quegli anni, in effetti, tra le sue mani prende vita un vero 'circolo virtuoso'. Già molto noto come studioso, Francesco Calasso rivela ora straordinarie doti come uomo di governo accademico, come organizzatore culturale e come promotore scientifico ed editoriale⁵³.

Nel nuovo clima post-bellico, i suoi scritti suscitano tra i colleghi un dibattito vivace quanto proficuo. I coetanei Bognetti e Paradisi ne condividono la svolta metodologica, ma non mancano di indicare i punti maggiormente meritevoli di approfondimento: il medioevo è appunto la base naturale e più opportuna per costruirvi sopra una storia giuridica finalmente rinnovata. Una storia giuridica che si caratterizza ora per la

⁵⁰ Calasso, *Gli ordinamenti giuridici* 93-105.

⁵¹ Così – avendo in mente Calasso e quasi ragionando con lui – E. Cortese, *Il diritto nella storia medievale. II. Il basso medioevo* (Il Cigno Galileo Galilei, Roma 1995) 265.

⁵² Birocchi, 'Cose di casa' 33.

⁵³ Cfr. qui Cortese, 'Calasso' 381 e Birocchi, 'Cose di casa' 33 e ss., che giustamente si sofferma sull'originalità e l'importanza del progetto e della direzione dell'*Enciclopedia del diritto* per l'editore Giuffrè.

decisa apertura europea. Proprio la corretta percezione della vocazione unitaria che il medioevo aveva del diritto e della giurisprudenza in un quadro pluriordinamentale costituisce il presupposto per tale ampia apertura.

Quando Calasso pubblica – nel 1954 – il suo magistrale manuale, il suo pensiero si può dire giunto a piena maturazione. “Diritto comune – scrive in una pagina del capitolo intitolato significativamente *La concezione universalistica del diritto e le sue basi dogmatiche* – è concetto dogmatico, apparentemente di puro ordine logico”, e però “ricchissimo di storia. Ché anzi di esso è soprattutto istruttiva la formazione storica, lenta e laboriosissima: e può addirittura affermarsi, che se esso è oggi concepibile come categoria logica di un sistema giuridico, e può prestarsi a una costruzione dogmatica delle più delicate e fini, ciò stesso è il frutto di quella evoluzione”⁵⁴. Poco più avanti, Calasso dirà che di questo fenomeno sarebbe impossibile dare una spiegazione meramente logica che non tenga conto dell’evoluzione storica. E il punto culminante di questa evoluzione – è ancora Calasso che parla – si coglie in “un sistema che ha come caratteristica spiccata la pluralità degli ordinamenti giuridici”. Una pluralità che trova nel medioevo maturo “il suo classico esempio storico”. Il diritto comune è dunque una categoria logica, astratta che però diviene concreta e si attua in un sistema giuridico nel quale la categoria logica entra in relazione con altri concetti “senza dei quali essa, come categoria a sé, non avrebbe ragione di esistere”⁵⁵. Una relazione necessaria – e dunque un ‘sistema’ – che si instaura tra una nozione principale, il *ius commune*, e altre nozioni correlative, i *iura propria*, alle quali, volta per volta, si contrappone assumendo così connotati differenti ma sempre pregnanti.

L’analisi storica prosegue e si estende ora a una differente realtà, anch’essa nuova al pari di quella dei Comuni cittadini: è l’affermarsi in tutta Europa delle nuove monarchie nazionali, caratterizzate da una marcata territorialità e da un forte potere centrale, ideologicamente ostile alla tradizionale idea di un impero universale. Ora anche il papa a Roma – esso stesso divenuto capo monarchico di uno stato territoriale – pare non voler più sostenere questa vecchia idea e, come nota Calasso in un’altra sua opera⁵⁶, i decretalisti del Duecento, almeno quelli di più decise convinzioni ierocratiche, non hanno remore a bollare come miti da superare quello dell’universalità dell’impero e del suo diritto. Si apre con ciò la strada – con ben differente direzione – alla eversiva visione del già richiamato Marino da

⁵⁴ *Medio Evo del diritto* 375.

⁵⁵ *Medio Evo del diritto* 376-378.

⁵⁶ Calasso, *I glossatori e la teoria della sovranità* 54-65.

Caramanico e alla rivoluzionaria formula della sovranità che affermava l'*absolutio legibus* dei sovrani territoriali.

Nel 1950 Francesco Calasso appare già definitivamente convinto dell'attualità della sua costruzione. Concludendo il primo capitolo – dedicato al metodo – della sua *Introduzione al Diritto comune* – esprime con nettezza il desiderio di proporre un impiego pratico, *de futuro*, di quanto scoperto sul piano dottrinario e della ricostruzione storica. Non la tradizione romanistica – Calasso continua a battere su questo tasto – bensì l'assai più complessa e molteplice realtà storica del diritto comune medievale può servire da base per costruirvi sopra l'*Europa del diritto*⁵⁷. In maniera del tutto conseguente, Calasso si opporrà con decisione alla proposta lanciata da Erik Genzmer nel 1952 per la realizzazione di un *Nuovo Savigny*⁵⁸.

7. La proposta di un intellettuale 'militante' e un possibile bilancio.

Quella del giurista pugliese era dunque un'idea forte e, in certo senso, provocatoria. I tempi erano favorevoli, almeno in Italia, dove essa s'impose abbastanza generalmente. E fece qualche passo anche al di là delle Alpi. Pochi in Francia, in verità, pochissimi in Inghilterra, qualcuno in più in Spagna, Olanda, Germania, Polonia. Calasso era uno studioso ma era anche – come andava di moda dire qualche anno fa – un intellettuale militante. E sapeva muoversi bene, lo si è accennato, anche sul piano accademico: a Roma dove fu a lungo preside della facoltà, fondò l'*Istituto di Storia del diritto italiano*, diede vita a una rivista (gli *Annali di storia del diritto*), e creò il *Centro di perfezionamento in storia del diritto*. Tutti strumenti che gli permisero di far circolare la sua lezione, di condividerla e confrontarla con quelle di molti studiosi italiani e stranieri.

Forse, l'effetto maggiore di questa operazione culturale ad ampio spettro si ebbe in Germania, quando Calasso era però già scomparso. Nel 1964 (Calasso era in effetti ancora vivo, ma sarebbe morto di lì a poco) la Società Max-Planck approvò e finanziò l'istituzione proposta da Helmut Coing di un Istituto dedicato alla 'Storia del diritto europeo'. Il progetto scientifico del professore di Francoforte era rivolto a verificare, nel

⁵⁷ Si legga Calasso, *Introduzione* 30: il diritto comune è “una grande pagina della storia vissuta dei popoli [e si allude ovviamente a quelli del Continente europeo] ... una pagina ancora da scrivere; e forse, se non andiamo errati, [ecco l'auspicio e l'impegno dello studioso militante] è maturo il momento perché i popoli se la scrivano in comune, così come in comune la vissero”.

⁵⁸ Genzmer lanciò l'idea di una grande opera collettiva che riproponesse, aggiornato, il modello savignano della *Storia del diritto romano nel medioevo*. Il progetto partì sotto il nome di *Ius Romanum Medii Aevi* e coinvolse un'ampia serie di studiosi europei per circa due decenni. Sul progetto genzmeriano e sull'opposizione di Calasso, si rinvia a Conte, *Diritto comune* 15-21 e 29-32.

momento in cui quella che sarebbe divenuta l'Unione europea muoveva i primi passi, l'esistenza di una tradizione giuridica comune tra i Paesi europei fondatori: una base sulla quale costruire un nuovo diritto, il 'diritto europeo'. Anche senza dichiararlo esplicitamente, Coing guardava con interesse all'idea calassiana. Ci fosse bisogno di una prova, è sufficiente considerare il nome che scelse di dare alla rivista del neonato Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte: *Ius Commune*⁵⁹.

L'idea, tuttavia, dopo qualche decennio in cui parve risplendere di luce quasi sfolgorante, si avviò verso un lento, inesorabile declino. Ma non fu colpa di Coing o dei direttori che gli succedettero. La colpa, se colpa si può definire, fu in certo senso dell'idea stessa.

Al di là del fatto che sarebbe stato comunque ben difficile far rientrare in questa dimensione universalistica del diritto comune tardomedievale l'Inghilterra⁶⁰, che pure della nuova Europa doveva essere componente imprescindibile, va pure detto che la costruzione dommatica e storica a un tempo proposta da Calasso conteneva certamente elementi di debolezza e qualche contraddizione. Alla luce degli studi più recenti, per esempio, non regge la scomposizione in più fasi del grandioso fenomeno del 'diritto comune'⁶¹. In particolare, l'idea del 'diritto comune assoluto' – nel senso cioè di un diritto giustiniano da applicare come diritto che deriva la sua forza cogente dall'Impero medievale – fu condivisa, al più, dal primissimo gruppo dei glossatori bolognesi (complice anche l'atteggiamento di Federico Barbarossa⁶²), ma già in quel primo momento incontrava resistenze nella stessa Penisola per non parlare delle altre regioni europee. Quanto alla successiva fase del 'diritto comune sussidiario', questa fu davvero realtà nel tardo medioevo, ma lo fu in maniera e con intensità differenti nelle diverse situazioni locali e, se si diffuse nel continente europeo, ciò accadde sotto la spinta della Chiesa e dei Comuni italiani più

⁵⁹ Sul punto, E. Conte, 'Storia per giuristi. Le discipline storiche nella formazione e nella cultura dei giuristi fuori d'Italia', in *Storia del diritto e identità disciplinari: tradizioni e prospettive*, cur. I. Birocchi – M. Brutti (Giappichelli, Torino 2016) 225-241 qui spec. 227-229.

⁶⁰ Cfr. per esempio M. Caravale, *Alle origini del diritto europeo. 'Ius commune', 'droit commun', 'common law' nella dottrina giuridica della prima età moderna* (Monduzzi, Bologna 2005) qui spec. 181-233.

⁶¹ La si trova espressa in Calasso, 'Il problema storico' 125-126. Si v. in proposito Caravale, *Alle origini* 4-12.

⁶² Come sottolinea E. Cortese, 'Meccanismi logici dei giuristi medievali e creazione del Diritto comune', (2003) e Id., 'Dopo Calasso: ancora sul concetto e sul sistema del Diritto comune', (2010) entrambi i saggi si leggono ora in E.C., *Scritti*, III (Il Cigno GG, Roma 2013) 229-251 (qui 232) e 475-488.

che della scuola⁶³. La riforma protestante – incrinando *sub specie religionis* quell'unità spirituale su cui tanto aveva insistito proprio Calasso – segnò inevitabilmente, anche sotto questo profilo, una spaccatura profonda e non reversibile⁶⁴. Unica reale possibilità di utilizzare il *corpus* giustiniano (e il carico ermeneutico che la scuola vi aveva legato) come diritto comune a fronte dei diritti locali o speciali (perdendo tuttavia il preteso carattere della universalità per divenire piuttosto diritto 'nazionale'), rimaneva quella del diritto comune 'particolare' (come, relativamente al *Regnum Siciliae*, intende con chiarezza Marino da Caramanico già alla fine del XIII secolo e che tuttavia, per Calasso, avrebbe caratterizzato la vita giuridica stranamente solo tra il secolo XVI e l'entrata in vigore delle codificazioni ottocentesche). Come diritto particolare, il diritto romano giustiniano otteneva validità nell'ordinamento, in altre parole, non per una sua interna autorità, ma per esplicita volontà del sovrano e in funzione meramente ancillare (oltre che da noi, nel *Regnum*, in Spagna e, più tardi, in Germania ...⁶⁵).

Il sistema del diritto comune, insomma, fu forse una realtà, ma fu comunque una realtà troppo parziale ed elitaria perché potesse davvero rappresentare una radice comune dell'Europa che si voleva far nascere.

8. *Per concludere.*

Al di là delle critiche che oggi sentiamo di poter sollevare, sarebbe nondimeno ingiusto non considerare come Francesco Calasso avesse pur tuttavia colto un nocciolo di verità. E quel nocciolo risiede nell'indicazione chiara e scientificamente fondata secondo cui la via di una possibile *reductio ad unitatem* del diritto continentale non possa non partire da una attenta considerazione della preziosa esperienza giuridica medievale. E nemmeno si può, volendo concludere questa rapidissima rilettura del pensiero di Calasso e della sua visione del pluralismo degli ordinamenti giuridici medievali, non ricordare la suggestione che il suo magistero esercitò su molte generazioni di giuristi della nuova Italia repubblicana.

⁶³ Come spiega ancora Cortese, 'Meccanismi logici' 234 "è ... questo sistema che dalla seconda metà del XII secolo, apparentemente ignorato o quasi nelle aule scolastiche, si rivela invece attivo nella pratica forense" delle città "la cui vita giuridica era condizionata dalla presenza della prima, importante legislazione statutaria". V. anche E. Cortese, 'Agli albori del concetto di diritto comune in Italia (sec. XII-XIII)', (1999) ora in E.C., *Scritti*, III, 27-48.

⁶⁴ H.J. Berman, *Diritto e rivoluzione. II. L'impatto delle riforme protestanti sulla tradizione giuridica occidentale* (Cambridge – Mass., 2003) ed. ita. cur. D. Quaglioni (Il Mulino, Bologna 2010), qui partic. 112-120.

⁶⁵ Cfr. E. Cortese, 'Immagini di Diritto comune medievale: *semper aliud et idem*', (2006) e Id., 'Ius commune/iura communia', (2006); entrambi i saggi sono ora in E.C., *Scritti*, III, rispettivamente 333-346 (qui spec. 339-341) e 553-559.

Quando era necessario recuperare antiche e profonde radici libertarie e di progresso razionale e contemporaneamente levare lo sguardo in alto, verso futuribili costruzioni politiche e giuridiche che coinvolgessero le vecchie (e colpevoli) ‘nazioni’ europee e le spingessero a trasformarsi in un soggetto capace di unire e di lavorare congiuntamente per la pace e la giustizia, le parole di Calasso furono per tutti un innegabile spunto di riflessione e, al contempo, uno sprone efficace.

Questo fu e rimane tuttora il principale successo di Francesco Calasso, giurista, storico e intellettuale militante.

Abstracts

(ita) Il saggio ripercorre la vicenda biografica (la formazione e la carriera accademica) e intellettuale di Francesco Calasso. In particolare, l’attenzione si concentra sul percorso di pensiero che condusse lo studioso verso una nuova visione (e comprensione) del pluralismo medievale, partendo da una corretta lettura del fenomeno delle autonomie delle città meridionali. Viene quindi ripercorsa la costruzione del cosiddetto ‘sistema del diritto comune’ e alla individuazione dello stesso come fattore costitutivo della futura unificazione giuridica europea.

(eng) The essay traces the biographical (the formation and the academic career) and intellectual path of Francesco Calasso. In particular, the focus is on the line of thought that led the scholar towards a new vision (and new understanding) of medieval pluralism, starting from a correct reading of the rise of the autonomies of the cities of southern Italy. The construction of the so-called ‘system of *ius commune*’ and its identification as a constitutive factor of future European legal unification is then retraced.

Parole chiave

(ita) Francesco Calasso – Autonomia – Pluralismo giuridico – Comuni medievali – sistema del *ius commune* – diritto europeo

(eng) Francesco Calasso – Autonomy – Legal pluralism – Medieval Communes – *ius commune* system – European Law